



NOTAIO
PIETRO RUAN

-----ALLEGATO B) AL REPERTORIO NUMERO 20880/14056-----

-----STATUTO-----

-----Capo primo-----

-----Disposizioni generali-----

Art. 1 - Denominazione - scopo - durata-----

La "Società Ginnastica Triestina Nautica Associazione Sportiva Dilettantistica", in forma abbreviata "SGTN ASD", è una Associazione sportiva dilettantistica, apartitica e senza fine di lucro. Ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività sportiva dilettantistica del canottaggio.-----

Nello specifico, l'Associazione:-----

- organizza corsi di canottaggio per giovani e adulti;-----
- promuove l'attività propedeutica alla pratica degli sport del mare;-----
- organizza e concorre a regate e ad altre manifestazioni sportive del mare, culturali e ricreative, anche a livello internazionale.-----

L'Associazione favorisce la diffusione delle suddette attività sportive anche nei confronti delle persone con disabilità ed è affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio.-----

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione può inoltre praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.-----

L'associazione può, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.-----

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro e l'organizzazione di manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;-----
- l'acquisto di immobili e la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.-----

Art. 1 bis - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione--

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi



l'associazione dovrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.-----

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.-----

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.-----

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21.-----

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.-----

Art. 1 ter - Durata-----

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.-----

Art. 2 - Sede - Colori sociali-----

L'Associazione ha sede in Trieste, Pontile Istria n. 6.-----

I colori sociali, per tradizione storica, sono quelli biancocelesti. Spetta al Consiglio Direttivo la scelta dei distintivi sociali nonché le divise sociali ufficiali per i Soci e per gli Atleti.-----

I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo celeste, con in mezzo una banda bianca a forma di "V" rovesciata, con la punta diretta verso l'impugnatura del remo.-----

Le imbarcazioni che usufruiscono dell'ormeggio in Concessione Demaniale sono da considerarsi di supporto all'Associazione.-----

Art. 3 - Patrimonio sociale-----

Il patrimonio sociale, acquistato dall'Associazione o pervenuto a qualsiasi titolo, è costituito da:-----

- a) imbarcazioni;-----
- b) automezzi;-----
- c) trofei aggiudicati definitivamente in competizioni agonistiche;-----

- d) beni immobili;-----
- e) impianti sportivi e sociali;-----
- f) attrezzature sportive e sociali;-----
- g) arredi sociali;-----
- h) donazioni, lasciti o successioni;-----
- i) contributi di Enti e Associazioni.-----

La loro custodia e manutenzione è affidata ai responsabili designati dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 4 - Danni al patrimonio sociale-----

Il Socio è responsabile dei danni arrecati al patrimonio sociale ed è obbligato al risarcimento. Sulla quantificazione dello stesso decide il Consiglio Direttivo, il quale si attiene alle norme in materia del Codice Civile, di quello della navigazione ed agli usi nautici.-----

Su richiesta del Socio, il danno può essere inappellabilmente quantificato da due periti, con tutte le spese a suo carico, l'uno designato dal Consiglio Direttivo e l'altro dal Socio.--

-----Capo secondo-----

-----Soci-----

Art. 5 - Categorie-----

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri, senza discriminazioni di sesso, razza ed età e senza preclusioni relative all'orientamento politico e religioso o riferito alle condizioni economiche degli stessi, di adeguata condotta morale, civile e sportiva, che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione e vogliono partecipare alle attività sportive, culturali, sociali e ricreative organizzate dalla stessa.-----

I soci sono compresi nelle seguenti categorie:-----

- a) **Soci Onorari:** sono i cittadini che, anche se non Soci, hanno acquisito speciali benemeritenze nei confronti della Associazione;-----
- b) **Soci per Meriti Sportivi:** sono gli Atleti che hanno onorato l'Associazione conseguendo con i colori sociali risultati sportivi di eccezionale valore in campo nazionale ed internazionale;-----
- c) **Soci Ordinari:** sono tutti i soggetti ammessi all'Associazione con le modalità di cui all'art. 7;-----
- d) **Soci Atleti:** sono tutti i soci maggiorenni facenti parte della squadra agonistica e tesserati presso la Federazione Italiana di Canottaggio (F.I.C.) per praticare lo sport con i colori dell'Associazione;-----
- e) **Soci Atleti Allievi:** sono i giovani da 8 anni a 18 anni non compiuti, tesserati presso la Federazione Italiana di Canottaggio (F.I.C.) per praticare lo sport con i colori dell'Associazione.-----

Art. 6 - Diritti-----

La partecipazione associativa è intrasmissibile e non è ammessa l'associazione temporanea.-----

Non è inoltre ammissibile alcuna differenza tra le diverse ca-



tegorie di soci.-----

Tutti i soci hanno diritto di:-----

1. partecipare alla vita associativa;-----
2. esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno;-----
3. candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;-----
4. frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;-----
5. esaminare i libri sociali.-----

I Soci Onorari ed i Soci per Meriti Sportivi possono essere esclusi dal pagamento dei canoni sociali ed eventuali contribuzioni straordinarie pur avendo gli stessi diritti dei Soci Ordinari.-----

I Soci privi di idonea certificazione medica non possono effettuare attività sportive né utilizzare le imbarcazioni ed attrezzature della Associazione.-----

Art. 7 - Modalità di ammissione-----

L'aspirante Socio Ordinario, previa visione dello statuto e del Regolamento Sociale, sottoscrive la domanda di ammissione, che verrà valutata dal Consiglio Direttivo.-----

I Soci Onorari e i Soci per Meriti Sportivi sono nominati per acclamazione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.-----

I Soci Atleti e Atleti Allievi sono ammessi dal Direttore Sportivo, previo consenso del Consiglio Direttivo.-----

La domanda di ammissione del socio minorenni deve essere presentata dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la medesima per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.-----

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, che deve essere motivato, l'interessato può proporre reclamo al Collegio dei Proibiviri entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.-----

Art. 8 - Doveri-----

Tutti i Soci, indistintamente, hanno il dovere di:-----

- a) osservare il presente Statuto, nonché i relativi Regolamenti Sociali, i provvedimenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo;-----
- b) astenersi dallo svolgimento di attività politica, sindacale e commerciale nella sede della Associazione;-----
- c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport del mare praticati dalla Associazione, senza la preventiva autorizzazione del Direttore Sportivo;-----
- d) astenersi dall'assumere iniziative che possano pregiudicare il buon nome o l'immagine dell'Associazione;-----
- e) cooperare in modo armonico ed amichevole alla vita dell'Associazione.-----

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

A carico del Socio verso il quale sia stata esercitata l'azione disciplinare per i fatti di cui al successivo articolo 20, V comma, lettiera b), il Collegio dei Proviviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea fino ad un massimo di sessanta giorni, con obbligo del pagamento regolare del canone sociale;
- c) espulsione.

L'espulsione comporta la perdita della qualifica di socio e può essere adottata nelle ipotesi previste dall'articolo 12.

Art. 10 - Modalità per le dimissioni

Il Socio che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, con un preavviso di tre mesi e deve altresì pagare il canone fino alla scadenza del periodo di preavviso. Il Socio dimissionario è responsabile per tutti gli obblighi da lui contratti verso l'Associazione, oltre agli eventuali canoni arretrati non corrisposti, e non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci dimissionari in regola con i pagamenti, come stabilito nei commi precedenti, possono essere riammessi con le modalità e le condizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Sospensione per morosità

Il Socio rimasto per sei mesi in arretrato con il pagamento dei canoni e/o di altre contribuzioni straordinarie e/o di risarcimento danni può venire sospeso trascorsi trenta giorni dal ricevimento della diffida alla regolarizzazione inviata tramite Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo.

La sospensione fa venir meno il diritto di frequentare l'Associazione finché non venga sanata la morosità, entro un termine di sessanta giorni. Decorso tale termine avviene automaticamente l'espulsione.

La sospensione non pregiudica il diritto dell'Associazione di ottenere dal Socio, anche attraverso vie legali, il pagamento di quanto dovuto.

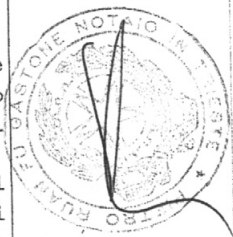
Art. 12 - Espulsione

Può essere espulso dall'Associazione, su delibera del Collegio dei Proviviri, chiunque comprometta il decoro, il buon e sereno andamento dell'Associazione, commetta un'azione disonorevole, leda gravemente lo Statuto ed i Regolamenti.

La proposta di espulsione può essere avanzata da qualsiasi Socio al Presidente del Collegio dei Proviviri, direttamente ovvero per il tramite del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri, vagliate accuratamente tutte le circostanze, accetta o rigetta la proposta.

In caso di accettazione, la proposta per l'espulsione viene integralmente e riservatamente comunicata per iscritto al Socio per il quale viene formulata. Il Socio può chiedere di



esporre le sue difese verbalmente in presenza del Collegio, oppure formularle per iscritto, entro dieci giorni dalla notifica della proposta di espulsione.-----

Le difese verbali del Socio vengono messe a verbale.-----

Il verbale viene firmato dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dal Socio coinvolto e dal verbalizzante.-----

Il Collegio dei Probiviri, con sollecitudine, assume le relative decisioni motivate, e le comunica per iscritto all'Interessato.-----

L'eventuale delibera di espulsione viene esposta all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni.-----

Contro la delibera di espulsione il socio espulso può presentare reclamo all'Assemblea dei soci-----

L'espulsione del Socio non pregiudica il diritto dell'Associazione di ottenere dallo stesso, anche attraverso le vie legali, il pagamento di quanto dovuto, né può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

Un Socio espulso non può essere riammesso.-----

-----Capo Terzo-----

-----Organi-----

Art. 13 - Organi dell'Associazione-----

Sono Organi dell'Associazione:-----

- a) Assemblea dei Soci;-----
- b) Presidente;-----
- c) Consiglio Direttivo;-----
- d) Collegio dei Probiviri;-----
- e) Collegio dei Revisori dei Conti;-----
- f) Comitato di Vigilanza.-----

Art. 14 - Assemblea dei Soci: costituzione e maggioranza-----

L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.-----

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.-----

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.--

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.-----

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.-----

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci iscritti aventi diritto al voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, è valida con qualsiasi numero di Soci presenti aventi diritto al voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti, salvo ove diversamente previsto nel presente statuto.-----

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, è valida con la presenza di almeno un terzo dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti, salvo le ipotesi disciplinate dagli articoli 26 e 31 dello Statuto.-----

I Soci aventi diritto al voto hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta, da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di una.-----

Si vota in ogni caso per alzata di mano, tranne che si tratti di voto sulle persone. In quest'ultimo caso si procede con votazione a scrutinio segreto.-----

L'Assemblea elegge tra gli intervenuti un Presidente che ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, ne dirige lo svolgimento e provvede alla nomina degli scrutatori.-----

Il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale dell'Assemblea, il quale deve contenere il numero dei presenti e i deliberati presi, con l'indicazione del numero dei voti.--

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, viene affisso all'albo.-----

Le deliberazioni delle Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti anche per gli assenti, per i quali non vi è obbligo di notifica.-----

Su espressa indicazione del Consiglio Direttivo, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, le cui modalità operative dovranno essere specificate nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.-----

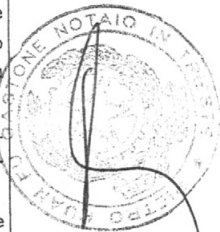
Art. 15 - Convocazioni delle Assemblee-----

L'Assemblea Ordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo.-----

L'Assemblea Straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta non meno di un decimo dei Soci con diritto di voto.-----

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio, con invito alla stessa da comunicarsi ai soci unitamente alla copia del Bilancio Consuntivo e Preventivo.-----

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione da inviarsi ai soci con qualunque mezzo idoneo, anche informatico, nonché mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella Sede sociale, almeno venti



giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere, oltre il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, anche l'ordine del giorno e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.-----

Le richieste di inserimento all'Ordine del Giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo, sottoscritte da almeno dieci Soci, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.-----

Il Presidente dà comunicazione delle integrazioni all'Ordine del Giorno all'avvio dell'Assemblea.-----

Art. 16 - Competenze delle Assemblee-----

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:-----

- a) l'elezione del Presidente e degli altri Organi Sociali;----
- b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei preventivi finanziari, con la contestuale determinazione della tassa di ammissione e della quota sociale annua, ed eventuali esenzioni ai sensi dell'art. 29 comma quarto;-----
- c) la determinazione e l'approvazione dei contributi straordinari;-----
- d) la nomina, per acclamazione, dei soci Onorari e di quelli per Meriti Sportivi;-----
- e) l'istituzione delle Sezioni Sportive e l'affiliazione alle Federazioni Sportive;-----
- f) l'approvazione dei Regolamenti interni.-----
- g) la decisione, in secondo grado, sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri. Per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.-----

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:-----

- a) tutti i casi eccezionali e/o urgenti che esulano dalla gestione ordinaria;-----
- b) le modifiche allo Statuto;-----
- c) lo scioglimento dell'Associazione o la sua fusione con altri Enti o Associazioni.-----

Art. 17 - Presidente-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sovrintende all'attività sociale di ogni settore, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.-
E' coadiuvato o sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.-----

Dura in carica tre anni e non può mantenere l'incarico per più di tre mandati consecutivi.-----

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente fino all'Assemblea, da convocarsi entro tre mesi per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.-----

Art. 18 - Presidente Onorario-----

Il Presidente Onorario può essere eletto tra i Soci dell'Assemblea Ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo dei Soci aventi di-

ritto di voto. La carica costituisce alto riconoscimento di meriti eccezionali nei confronti dell'Associazione nelle sue varie attività.-----

Art. 19 - Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, purché la composizione sia sempre dispari.-----

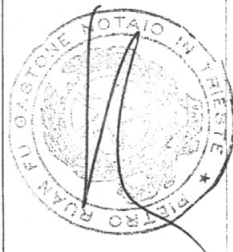
Incarichi, la cui copertura è indispensabile, sono: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Economo, CapoCanottiera, Direttore Sportivo. Gli altri eventuali incarichi vengono indicati all'atto della presentazione delle liste di candidatura.-----

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i componenti non possono ricandidarsi oltre i tre mandati consecutivi, se non per diverso incarico.-----

I membri non hanno diritto ad alcun compenso per quanto riguarda il loro ruolo, mentre hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato, purché documentate e previamente approvate dal Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo e regola il funzionamento dell'Associazione. Tra gli altri compiti e poteri assegnatigli dai Regolamenti, dallo Statuto e dalla legge ha in particolare i seguenti:-----

- a) presentare ed illustrare in sede di Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;-----
- b) redigere e presentare all'Assemblea i preventivi finanziari ed i bilanci consuntivi;-----
- c) emanare norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i Soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l'uso del materiale e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi, per il buon andamento della vita sociale;-----
- d) nominare collaboratori e/o commissioni consultive composte da Soci effettivi che possono avvalersi di consulenti esterni, per incarichi e compiti speciali;-----
- e) stipulare accordi di reciprocità con altri circoli o associazioni straniere o italiane, aventi le medesime finalità;---
- f) stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le Autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sarà necessario per la migliore utilizzazione da parte dell'Associazione delle concessioni medesime, delegando il Presidente alla firma degli atti relativi;-----
- g) proporre all'Assemblea l'istituzione delle Sezioni sportive e l'affiliazione alle Federazioni sportive nazionali;-----
- h) deliberare, a mezzo di appositi regolamenti, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento delle Sezioni sportive;
- i) proporre Soci Onorari e/o per meriti sportivi;-----
- j) redigere, integrare e/o modificare i Regolamenti interni, in conformità allo Statuto.-----



Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o del Presidente del Collegio dei Revisori.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.-----

Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengano a mancare non più di due consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tra i Soci aventi diritto, dandone comunicazione mediante affissione all'Albo sociale. I componenti cooptati restano in carica sino alla prima assemblea, che provvede alla elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.-----

Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengano a mancare più di due consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede, entro tre mesi, alla sua rielezione.---
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione.-----

Il Presidente dei Revisori dei Conti, o suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.-----

Art. 20 - Collegio dei Proviviri - Clausola compromissoria-----

Il Collegio dei Proviviri si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I membri sono eletti direttamente dall'Assemblea fra i Soci Ordinari e non facenti parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 tre mandati consecutivi. I membri eletti, nel corso della prima riunione, designano il Presidente ed il Segretario.-----

Il Collegio dei Proviviri è convocato dal Presidente dei Proviviri.-----

Nel caso di dimissioni di tutti i componenti effettivi, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede, entro tre mesi, a nuova elezione.-----

Il Collegio dei Proviviri:-----

- a) svolge funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale;-----
- b) esercita di propria iniziativa, anche nell'ambito della vigilanza sull'osservanza dello Statuto, l'azione disciplinare nei confronti dei Soci che con il proprio comportamento abbiano compromesso il prestigio dell'Associazione ovvero il buon andamento della vita sociale, o che abbiano contravvenuto alle

norme dello Statuto o del Regolamento dell'Associazione, eventualmente disponendone la sospensione cautelare dalla frequenza dell'Associazione.-----

Il procedimento è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, che assicuri all'interessato il più ampio diritto di difesa. Il Collegio stabilisce, al termine di adeguata istruttoria e tenendo conto delle tradizioni dell'Associazione, quale dei provvedimenti indicati nell'articolo 9 dovrà essere adottato a carico del Socio qualora ne sia accertata la responsabilità. La relativa decisione è comunicata al Consiglio Direttivo, che vi dà esecuzione comunicandola all'Interessato con lettera raccomandata e con la facoltà di affissione per quindici giorni all'Albo Sociale.-----

Fatte salve le prerogative del Collegio dei Probiviri, quale sede conciliativa non contenziosa, ogni controversia che possa insorgere tra i soci e la Società e tra i soci medesimi, anche in ordine alla validità, l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e del Regolamento Interno, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi della Federazione Nazionale cui l'associazione aderisce.-----

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo.-----
I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella prima riunione, il proprio Presidente, ed è da questi convocato almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio consuntivo ed almeno ogni tre mesi per la verifica dell'amministrazione sociale.---

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottoporrà all'Assemblea dei Soci.-----

In caso di dimissioni dei tre componenti effettivi del Collegio si provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi.-----

Art. 22 - Comitato di Vigilanza-----

Il Comitato di Vigilanza può essere costituito da uno a tre componenti, su nomina del Consiglio Direttivo, tra i Soci disponibili e di adeguate competenze, ovvero all'esterno dell'Associazione.-----

Controlla la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza, con specifico riferimento alle attrezzature sociali nell'ambito dell'Associazione.-----

E' obbligo del Comitato di Vigilanza segnalare eventuali infrazioni al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.-----

-----Capo quarto-----

-----Elezione alle cariche sociali - Modifica dello Statuto-----



Art. 23 - Criteri generali-----

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni.-----
Possono ricoprire cariche Sociali i soli Soci in regola con il versamento dei canoni sociali, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.-----
Qualora, nel corso del triennio, si dovesse procedere alla sostituzione di uno dei componenti degli organi sociali, la durata del mandato è limitata al compimento del triennio e non viene considerata ai fini della rieleggibilità alle cariche sociali.-----

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Le elezioni delle cariche sono regolate e dirette dal Presidente dell'Assemblea, il quale nomina fra i Soci presenti tre scrutatori per lo spoglio delle schede. Il risultato delle elezioni nelle Assemblee, con l'indicazione dei voti riportati dalle singole liste, viene proclamato seduta stante e viene redatto verbale a parte da allegarsi a quello dell'Assemblea.-----

Art. 24 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo---

La candidatura del Presidente, accompagnata dalla lista dei componenti il Consiglio Direttivo con l'indicazione dei rispettivi incarichi di competenza, deve essere depositata in segreteria entro il 31 gennaio, con allegato un programma.-----
E' ammissibile la candidatura del Socio anche in liste diverse.-----

Risulta eletta la lista che abbia riportato il maggior numero di voti, non computando tra i voti espressi le schede bianche. La votazione per le elezioni alle cariche sociali avviene per scrutinio segreto con scheda tipo approntata dalla Segreteria.

Art. 25 - Elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti-----

Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti l'elenco dei candidati è formato a cura della Segreteria entro il 31 gennaio, rispettando l'ordine alfabetico dei Soci che abbiano presentato la candidatura. Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti il Socio può votare per un massimo di cinque candidati. Per entrambe le elezioni vengono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, non computando tra i voti le schede bianche. In caso di parità di voti, risulta eletto quello con maggiore anzianità come Socio effettivo e, in caso di eguale anzianità sociale, il più anziano di età.-----

Art. 26 - Modifiche statutarie-----

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari in regola con i canoni sociali e le contribuzioni straordinarie.-----
Le modifiche proposte devono essere affisse all'Albo Sociale

trenta giorni prima dell'assemblea.-----
Entro quindici giorni dall'affissione, il Consiglio Direttivo o almeno cinquanta soci possono presentare proposte alternative o emendamenti. Questi devono essere affissi nell'Albo Sociale per almeno dieci giorni.-----

Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti sono posti in votazione, secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'assemblea, articolo per articolo.-----

Per le modifiche Statutarie è necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria con la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con il voto favorevole di due terzi dei presenti.-----

-----Capo quinto-----

----Fondo comune - Esercizio sociale - Quote e Contributi----

Art. 27- Fondo comune-----

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati e da quelli pervenuti per atti di liberalità.-
Eventuali avanzi derivanti dall'attività dell'Associazione vengono reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale.-----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili, avanzi di gestione o altro nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

Art. 28 - Esercizio sociale-----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo, con i relativi documenti, sono depositati in Segreteria almeno venti giorni prima dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ogni Socio possa prenderne visione.-----

Art. 29 - Tassa di ammissione, quote sociali e contributi straordinari-----

La tassa di ammissione e la quota sociale vengono determinate annualmente dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.-----

I contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea Ordinaria.-----

I Soci Ordinari ed I Soci Atleti sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, della quota sociale annua e dei contributi straordinari.-----

I Soci Onorari ed i Soci per Meriti Sportivi possono essere esentati dal pagamento della quota sociale annua e dei contributi straordinari.-----

Art. 30 - Modalità di pagamento-----

La tassa di ammissione deve essere versata all'atto dell'accoglimento della domanda unitamente alla quota sociale.-----

Trascorso il termine di quindici giorni senza che il pagamento

sia avvenuto, l'aspirante Socio è ritenuto rinunciatario.-----
La quota sociale annua è corrisposta di norma in rate mensili anticipate entro i primi cinque giorni del mese.-----
I contributi straordinari sono versati nei modi e termini fissati nella relativa delibera dell'Assemblea.-----

-----Capo sesto-----

-----Norme finali e transitorie-----

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione-----

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale viene devoluto a fini sportivi ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sportiva o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo competente di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, e secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità delle Leggi vigenti al momento dello Scioglimento e delle disposizioni del CONI.-----

Ai sensi dell'art. 21, ultimo comma del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti aventi diritto di voto.-----

Art. 32 - Norma di rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e del D.Lgs. 117/17, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.-----

F.to BRUNO RICAMO-----

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO-----

Copia autentica conforme all'originale
conservato nei miei rogiti e munito
delle prescritte firme.

Consta di *14* mezzi fogli.

- 1 FEB. 2024

Trieste, lì.....

